

VERBALE DI INTESA

Il giorno 25 GENNAIO 2005 presso gli Uffici della Sede Centrale dell'INAIL in Piazzale Pastore si è svolto l'incontro tra la Delegazione dell'Ente e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale in ordine all'applicazione della normativa contrattuale relativa al trattamento di trasferta del personale delle Aree, del personale di cui all'articolo 15 della Legge n.88/89, dei professionisti e del personale medico (art.21 del CCNL 14 febbraio 2001).


Le parti, nel prendere atto dell'imminente avvio della nuova gestione in ambiente self-service della procedura delle trasferte, ritengono opportuno, in applicazione dei commi 4 e 7 del citato articolo 21 del CCNL 14 febbraio 2001, procedere ad alcune integrazioni alla normativa interna di dettaglio vigente in materia, così come emerge dall'allegato documento che forma parte integrante del presente verbale.

Le parti, inoltre, si riservano di effettuare ogni ulteriore approfondimento della materia, anche in relazione agli esiti del rinnovo contrattuale in atto per i professionisti ed il personale medico, nonché specifica verifica sia della procedura on line sia delle integrazioni operate al trattamento di trasferta a seguito di congruo periodo di operatività delle stesse (almeno 6 mesi).

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL 


CISL 

UIL 

CSA di CISAL/FIALP 

RdB 

LA DELEGAZIONE



Indennità di trasferta

Ai fini del pagamento dell'indennità di trasferta il comune località di missione deve essere distante non meno di 10 chilometri da quello dove si trova la ordinaria sede di servizio o la dimora abituale del dipendente.

L'indennità di trasferta spetta anche nei seguenti casi:

- trasferte in frazioni di comune o propaggini del comune in cui si trova la sede di servizio o la dimora abituale distanti comunque non meno di 10 chilometri dalle stesse.
- al personale ispettivo, ai geometri, ai tecnici della consulenza tecnica per l'edilizia e della consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione per inviato in località dello stesso comune in cui si trova la sede di servizio o la dimora abituale, distanti non meno di 10 km dalle stesse
- In tali casi spetta il rimborso dei pasti, con l'esclusione del rimborso delle spese di alloggio

Fermo restando il diritto all'indennità di trasferta, il dipendente inviato per motivi di lavoro nel luogo di residenza, qualora non coincida con la dimora abituale, ha diritto, di norma, al rimborso delle sole spese di viaggio, con esclusione delle spese di vitto ed alloggio. Il dirigente può valutare la concessione dei pasti e/o dell'albergo su richiesta documentata del dipendente (appartamento affittato ad altro nucleo familiare, disdetta del servizio fornitura gas ecc.).

Parimenti, quanto sopra va applicato anche al personale in assegnazione temporanea, inviato in missione presso la sede di appartenenza.

Ticket Restaurant

In luogo del rimborso delle spese di vitto, sia per missioni giornaliere che continuative, è possibile di richiedere un buono pasto, fruibile una sola volta nella giornata. In tale caso, in relazione alla concorrenza dei due pasti ai fini del calcolo del limite giornaliero di spesa, per l'eventuale secondo pasto è utilizzabile solo l'importo contrattualmente previsto per il singolo pasto.

Four handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'Pignatelli', a signature that is mostly illegible, a signature that appears to be 'Pignatelli', and a signature that appears to be 'Pignatelli'.

Rimborso spese alloggio

In caso di missioni nelle quali l'orario previsto per il rientro presso la dimora abituale (incluse le ore aggiuntive riconosciute in funzione del mezzo utilizzato) si attesti oltre le ore 22,00, il dipendente ha automaticamente diritto al pernottamento ed al rimborso delle relative spese.

Ulteriori situazioni, di particolare peculiarità, potranno essere opportunamente valutate dal dirigente della struttura di appartenenza, anche di concerto con il dirigente della struttura presso la quale viene effettuata la trasferta, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso.

Riconoscimento rimborso forfettario dei pasti

In caso di trasferta di durata superiore alle 12 ore, per lo svolgimento di talune attività e in particolari situazioni oggettive che non consentano di fruire dei pasti e del pernottamento, per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione, impossibilità di interrompere il servizio, necessità o inopportunità di interrompere l'ispezione, è prevista la corresponsione di una somma forfettaria lorda giornaliera di Euro 25,82, che esclude il diritto ad ogni ulteriore rimborso per i suddetti titoli.

In caso di trasferta di durata compresa tra le 8 e le 12 ore, tale somma, è ridotta a Euro 22,26.

In linea di massima, nell'ambito dell'Istituto sono individuabili, come destinatarie, le categorie di dipendenti che effettuano trasferte in condizioni di particolare disagio connesso, normalmente, alle seguenti attività:

- Attività di accesso ai cantieri o perizie, collaudi di opere e forniture
- Attività ispettiva
- Attività socio assistenziale
- Attività di conduzione di automezzi di servizio.

Altri casi particolari potranno essere individuati, in connessione alle specifiche modalità di effettuazione della trasferta, dai dirigenti responsabili.

La liquidazione del compenso forfettario deve essere richiesta dal dipendente con le specifiche della motivazione ed autorizzata dal dirigente o dal coordinatore della struttura di appartenenza al rientro dalla trasferta.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a signature with the name 'Roberto M...' written above it, and several other initials and signatures to the right.

Uso del mezzo di proprietà

Per particolari situazioni connesse a motivi di praticità o urgenza, il dipendente può essere autorizzato a partire, oltre che dalla località dove insiste la struttura di appartenenza, anche dal proprio domicilio. In tale caso, l'indennità chilometrica dovrà essere raggugliata alla località della sede di servizio, ad eccezione del caso in cui il domicilio del dipendente sia meno distante dalla località di trasferta.

Per il computo delle distanze si dovrà far riferimento al sito Via Michelin, in considerazione che l'ACI, non fornisce più tale servizio.

In caso di uso autorizzato di mezzo di proprietà, vengono introdotti i seguenti limiti di spesa agli eventuali rimborsi per parcheggio e custodia:

- parcheggio nel limite di € 7.75 giornaliero;
- eventuali spese di custodia del mezzo in garage convenzionato con l'albergo ove il dipendente alloggia durante la missione nel limite di € 15.49 giornaliero.



Per il personale ispettivo, i geometri, i tecnici della consulenza tecnica per l'edilizia e della consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione l'indennità chilometrica venga calcolata anche per i chilometri "aggiuntivi" dichiarati dal dipendente, effettuati per la necessaria attività presso la sede di trasferta e debitamente documentati.

Allo stesso personale, in caso di necessità di trasportare materiale e strumentazione per lo svolgimento dell'incarico affidato, è riconosciuta una maggiorazione della citata indennità chilometrica per un importo pari al 40% del rimborso chilometrico. Situazioni analoghe riguardanti altre tipologie di personale, sono debitamente valutate dal dirigente competente.



Smarrimento biglietto di viaggio

Si conferma il rimborso dell'importo relativo alla 1^a classe ferroviaria o marittima per la tratta di interesse previa presentazione di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, in caso di mancanza di quest'ultima sarà rimborsata comunque la tariffa relativa alla 2^a classe.

Del
Firma



Antonio M...
Firma



Rimborso spese taxi

Nel confermare le disposizioni della circolare n. 73/2001 per il personale delle aree, i dirigenti medici e i professionisti, il rimborso è comunque concesso nel caso di arrivo o partenza nella/dalla località di missione tra le 21 e le 8.00.

Situazioni particolari, non compendiate in circolare, potranno essere opportunamente valutate dal dirigente della struttura di appartenenza.

Tempo di viaggio e riposo compensativo

Il tempo di viaggio non può essere computato ai fini del pagamento dello straordinario.


I viaggi effettuati in giorno feriale lavorativo, danno diritto al pagamento dell'indennità di trasferta.

Qualora, in relazione a specifiche esigenze di servizio, il personale inviato in missione effettui il viaggio di andata o ritorno in giorno feriale non lavorativo, il tempo impiegato per il viaggio sarà imputato ad "ore extra".

Qualora la durata del viaggio sia pari o superiore a 7,12 ore, il dipendente avrà diritto ad un giorno di riposo compensativo.

Per i viaggi effettuati in giornata festiva, il dipendente avrà diritto ad un giorno di riposo compensativo da usufruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Resta fermo che tali circostanze nelle quali si renda necessario anticipare/posticipare la partenza al giorno precedente/successivo l'inizio o la fine dell'attività lavorativa in trasferta, dovranno essere preventivamente autorizzate dal dirigente della struttura di appartenenza.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name "P. S. M. G. M. G. M. G." and other illegible marks.